




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

La certificazione: un ruolo professionale troppo spesso sottovalutato

Stefano Romussi DVM PhD Prof.
Chirurgia dei Piccoli Animali
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
stefano.romussi@unimi.it

La certificazione e la professione

- Certificazione come dovere professionale
 - art. 481 CP- falsa certificazione:
 - Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno.....
- Certificazione come attestazione di professionalità
 - Quando certifichiamo?
 - Quando ci esponiamo?
 - Quale documentazione può essere assunta come certificato?




VALUTAZIONE DELLA ATTIVITA' PROFESSIONALE



La attività professionale e il *certum facere*

Le basi del “certum facere”

Entrando a far parte della Professione e consapevole dell'importanza dell'atto che compio prometto solennemente di dedicare le mie competenze e le mie capacità alla protezione della salute dell'uomo, alla cura e al benessere degli animali, promuovendone il rispetto in quanto esseri senzienti; di impegnarmi nel mio continuo miglioramento, aggiornando le mie conoscenze all'evolvere della scienza; di svolgere la mia attività in piena libertà e indipendenza di giudizio, secondo scienza e coscienza, con dignità e decoro, conformemente ai principi etici e deontologici propri della Medicina Veterinaria.




IMPORTANZA CODICE DEONTOLOGICO




Il codice deontologico e il *certum facere*

- Rispondenza degli atti professionali alla deontologia
 - professione secondo scienza



POSSIBILITA' DI DIMOSTRARE L'AZIONE
SECONDO SCIENZA




Certum facere (certificare)



La “certificazione inconsapevole”

- Accezione medica di certificato
- **Accezione giuridica di certificato**
 - Documentazioni assimilabili a certificazioni




- Redazione di ogni documento in forma conforme ai dettami del codice deontologico
 - referti
 - relazioni cliniche
 - cartelle cliniche di cui si fornisce copia
 - consenso informato



La “certificazione inconsapevole”

- Accezione medica di certificato
- **Accezione giuridica di certificato**
 - Documentazioni assimilabili a certificazioni




Art. 36 - Consegna di documenti - Il Medico Veterinario deve rilasciare al cliente i documenti diagnostici, prescrizioni, copia della relazione clinica e restituire ogni documentazione eventualmente ricevuta dal cliente, qualora ne venga fatta formale richiesta da parte del cliente stesso.



La “certificazione inconsapevole”

- Accezione medica di certificato
- **Accezione giuridica di certificato**
 - Documentazioni assimilabili a certificazioni




- Redazione di ogni documento in forma conforme ai dettami del codice deontologico

Art. 50 - Certificazioni - Il Medico Veterinario, che rilascia un certificato, deve attestare ciò che ha direttamente e personalmente constatato. E' tenuto alla massima diligenza, alla formulazione di **giudizi obiettivi e scientificamente corretti**, assumendosene la responsabilità.



La “certificazione inconsapevole”

- Accezione medica di certificato
- **Accezione giuridica di certificato**
 - Documentazioni assimilabili a certificazioni




A chiarimento ulteriore della finalità e del valore del documento, il certificato viene redatto e rilasciato, a richiesta del cliente/proprietario e per gli obblighi di legge, ed ha valore in sé e per sé e non per l'uso che ne viene fatto, **può essere destinato cioè in ogni momento a far fede di ciò che in esso è stato dichiarato, anche a fini diversi da quelli per cui è stato redatto.**

C. Bernasconi, 2009



Quando dobbiamo dimostrare con il “certum facere”

Art. 11Il Medico Veterinario deve, quando richiesto dall'Ordine professionale di competenza e in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale, oggettivare e dimostrare i propri percorsi di aggiornamento.




massima attenzione a non “certificare” anche inconsapevolmente fatti, comportamenti e circostanze identificabili in cattiva pratica professionale



Le documentazioni del “certum facere”

- **Referto medico.** Relazione scritta rilasciata dal medico sulle risultanze di indagini diagnostiche, fisiche o strumentali.



ATTENZIONE!!!

La descrizione delle condizioni di esecuzione dell'esame è fondamentale, soprattutto se si allegano immagini

ATTENZIONE!!!

La esecuzione di esami collaterali non è assolutamente giustificazione implicita di buon operato


ATTENZIONE!!

Le acquisizioni degli esami collaterali fanno parte del procedimento clinico e le considerazioni diagnostiche operate con il loro ausilio è di pertinenza anche di chi è il responsabile del paziente



Le documentazioni del “certum facere”

- **Cartella Clinica.** Si tratta di un documento la cui responsabilità è affidata al medico e, nel caso di un paziente ricoverato, lo accompagna dal suo ingresso alla sua dimissione. Raccoglie gli esami oggettivi, l'anamnesi del paziente e le attività diagnostico-terapeutiche praticate.



ATTENZIONE!!

La cronologia degli eventi può delineare la modalità
di azione del medico


ATTENZIONE!!

Preferire sempre la formulazione di una Relazione Clinica



Le documentazioni del “certum facere”

- **Relazione Clinica:** E' una sintesi operata dal clinico riguardante il percorso diagnostico eseguito. Può presentare riferimenti a referti di esami collaterali e contiene considerazioni conclusive nei riguardi della diagnosi, della prognosi e delle possibili terapie.




Documento estremamente delicato sui cui si fonda
l'azione istruttoria del CTU e peritale del CTP



Le documentazioni del “certum facere”

- **Consenso informato (scritto):** E' una norma deontologica (art 32) Per cui il Medico Veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.



ATTENZIONE!!

**Il consenso informato non completo
è causa di inadempimento e di responsabilità professionale**



Le documentazioni del “certum facere”

L'IMPORTANZA DEL CONSENSO INFORMATO

di Roberto Baroni* e Stefano Zanichelli**

I DUE TIPI DI RESPONSABILITÀ (DA INESATTA ESECUZIONE E DA INCOMPLETA INFORMAZIONE) POSSONO INTERSECARSI E DARE LUOGO A DIVERSE “SEQUENZE DI RESPONSABILITÀ”

Informazione corretta e intervento esente da colpa → nessuna responsabilità.

Informazione corretta → intervento caratterizzato da colpa → responsabilità contrattuale secondo le norme relative alla prestazione d'opera professionale.

Informazione carente → intervento condotto correttamente → responsabilità per danno connesso ai vizi del consenso, risarcibile in via equitativa.

Informazione carente → intervento caratterizzato da colpa → responsabilità per danno connesso ai vizi del consenso (annullamento del contratto) e responsabilità extracontrattuale per i danni cagionati all'animale.

RESPONSABILITÀ DEL MEDICO VETERINARIO

Alla luce delle considerazioni sul consenso informato, possiamo ora distinguere due tipi di responsabilità:

- la responsabilità che deriva dalla inesatta prestazione sanitaria eseguita;
- la responsabilità (indipendente dalla perizia tecnica documentata nell'intervento) che deriva dall'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto il diritto al consenso informato. In questo caso il cliente lamenta la carenza di informazione che gli avrebbe consentito di rifiutare la prestazione medica.

R. Baroni, 2010



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
E SANITÀ PUBBLICA

La “certificazione” è una difesa

- Le sedi per confutare le ipotesi di cattiva pratica professionale
 - Ordine Professionale
 - Giustizia Civile
 - Giudice
 - CTU
 - CTP (nominati dalle parti)

IMPORTANZA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA ATTIVITA'
(non solo sul paziente)




Chi impiega le documentazioni certificanti

- **CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio)**

Il consulente tecnico d'ufficio (o CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula

- **CTP (Consulente Tecnico di Parte)**

Il consulente tecnico di parte non è altro che un professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore



**DIFFERENTE AZIONE IN FUNZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE**




Nella pratica professionale....

- Causa civile -
 - Fatto: lesione dermatologica post-chirurgia cane Dobermann



- **Attore (parte lesa):**
relazione causa effetto tra
lesione e manovre chirurgiche
- **Opposto (controparte):**
presenza pregressa di lesioni
dermatologiche predisponenti



NOMINA CTU e CTP



Nella pratica professionale....

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VIGEVANO

VERBALE D'UDIENZA nella causa CIVILE n.

Il giudice sottopone al C.T.U. il seguente quesito:

"Esaminati atti e documenti di causa, visitato il cane di nome Zeus di razza Doberman di proprietà dell'attore, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti, eseguito ogni ulteriore accertamento necessario ed esperito altresì un tentativo di conciliazione, eventualmente, anche all'esito della comunicazione delle risultanze peritali,

DICA il C.T.U.

- 1) quali lesioni presentava il suddetto cane in occasione dei fatti per cui è causa e ne indichi possibilmente la natura;*
- 2) si esprima sull'eventuale nesso causale tra le lesioni riscontrate e l'intervento chirurgico cui era stato sottoposto il cane e/o la degenza e/o, più in generale, l'attività medico-veterinaria cui era stato sottoposto il cane presso lo studio del professionista convenuto opposto e/o eventuali patologie anteatte;*
- 3) specifichi l'ammontare delle spese di cura occorse ed eventualmente occorrente".*




Nella pratica professionale....

A- Paziente ammesso e assimilato a prova documentale

Documentazione disponibile:

- relazione clinica

OMISSIS Alla visita clinica condotta per la rimozione dei punti di sutura si evidenziava una area di piodermite localizzata probabilmente presente in forma asintomatica all'atto dell'intervento chirurgico....




DEDUZIONI CTP



Nella pratica professionale....

A- Paziente ammesso e assimilato a prova documentale

Si ritiene in sintesi dopo quanto esposto, che la lesione del cane Dobermann di proprietà del sig.....rappresenti l'esito di una grave necrosi del derma localizzata e non compatibile con lesioni infiammatorie o degenerative pregresse all'atto chirurgico. Il centro attivo con ulcera corrispondente alla 4 vertebra lombare depone per la genesi in posizione di decubito dorsale, posizione mantenuta dal soggetto durante la chirurgia. Le cause di necrosi dermica localizzata e circoscritta dorsale del cane in decubito dorsale annoverano le cause fisiche tra cui quelle termiche sono le più frequenti.




Si ritiene dunque di disporre di sufficienti elementi per affermare l'esistenza di un nesso di causa tra l'esecuzione della procedura chirurgica e la comparsa della lesione




Nella pratica professionale....

- Causa civile -
 - Fatto: determinazione causa di morte -



- **Attore (parte lesa):**
relazione causa effetto tra
rimozione c.e. e causa di
morte
- **Convenuto (controparte):**
causa di morte legata ad
errore di ambito chirurgico



NOMINA CTU e CTP



Nella pratica professionale....

deciso del vero, dico il CTU se un
modo di responsabilità professionale per
colpe e/o negligenze dell'atto. [redacted] nell'es-
cizio del mio intervento e nell'atto di
ambiente perché mi porri successi
all'operazione e l'incidente nel decimo
ante dell'intervento del sig. Bonelli
[redacted] in CTU




Nella pratica professionale....

B- Paziente deceduto - prove documentali determinanti

Documentazione disponibile:

- relazione clinica

Sono stati eseguiti, un radiogramma dell'addome, un esame emocromocitometrico, ed un profilo biochimico. Gli esami del sangue presentavano come unica alterazione un aumento dei leucociti con maggior percentuale di granulociti neutrofili. Il radiogramma presentava oltre ad una evidente costipazione, la presenza di un filo radiopaco da garza laparotomia. Si è pertanto emessa diagnosi di peritonite asettica da corpo estraneo. Dopo aver informato i proprietari circa l'urgenza chirurgica, di comune accordo si è deciso di intervenire la sera stessa. E' stata eseguita una laparotomia esplorativa ai fini di rimuovere la garza e verificare la causa della peritonite.




DEDUZIONI CTP



Nella pratica professionale....

B- Paziente deceduto - prove documentali determinanti

Le condizioni del paziente alla data del....dopo visita dei colleghi non sono compatibili con uno stato di urgenza chirurgica a maggior ragione se si considera tanto il dato anamnestico quanto i rilievi clinici sul paziente riconducibili a stato di sospetta patologia della coagulazione. L'affermazione quindi "si decideva di intervenire la sera stessa" non risponde ai criteri definiti ed accertati dalla letteratura corrente ed inoltre implica la scarsa conoscenza dei colleghi di tale letteratura determinando un atteggiamento la cui definizione non compete a tale perizia.



La affermazione riportata in memoria depositata in cancelleria in data 17 Maggio 2010 dallo studio..... circa la riconducibilità causale del decesso di Patty all'operato del.... non può essere accolta in quanto totalmente lontana dalla realtà dei fatti.



Nella pratica professionale....

B- Paziente deceduto - prove documentali determinanti

IL GIUDICE DI PACE DI BERGAMO,

definitivamente pronunciando, così decide:


- **dichiara** che la morte del cane Patty non è derivata in via diretta dalla dimenticanza di una garza nell'addome dell'animale e, per l'effetto,
- **respinge** le richieste degli attori di risarcimento dei danni per la perdita del loro cane;

100




Le conclusioni “sul certum facere”

- Conoscenza codice deontologico
- Conoscenza del ruolo “medico” della professione
- Giurisprudenza veterinaria non florida (in rapida espansione)
 - - *giurisprudenza medicina umana ancora determinante*
- Conoscenza sistemi e linguaggi di redazione delle dichiarazioni
 - - *soprattutto se potenzialmente certificative*



Le conclusioni “sul certum facere”



di Carla Bernasconi
Vicepresidente Fnovi

Il certificato medico veterinario è uno strumento di comunicazione-informazione frequente nell'attività professionale, destinato a soddisfare esigenze fra le più varie. La certificazione vuol dire assunzione di responsabilità. Quel che appare ovvio alla quotidiana superficialità si rivela nella sua essenziale correttezza solo nel momento della violazione. Si palesa come un diritto da rivendicare solo quando altri vorrebbero negarcelo. Non è necessario arrivare a tanto per coltivare il senso della legalità e della deontologia.

Le certificazioni, oltre che dalle leggi sono regolate dal nuovo Co-

UN DOCUMENTO DELLA FVE


I dodici principi della certificazione veterinaria

Il rilascio del certificato medico veterinario, spesso sottovalutato nella sua importanza, è un atto particolarmente impegnativo, soggetto a critiche, contestazioni e accuse di falso: per questo è una delle prestazioni mediche che più spesso dà luogo ad azioni di responsabilità, civili o penali, nei confronti di chi lo ha rilasciato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
E SANITÀ PUBBLICA

Le conclusioni “sul certum facere”



Le regole per un buon certificato medico veterinario

*di Carla Bernasconi**

“Il Medico veterinario, cui venga richiesto di rilasciare un certificato, deve attestare ciò che ha direttamente constatato”. Ecco come applicare correttamente l’articolo 44 del nostro Codice deontologico. E non violare il Codice Penale.

Il certificato redatto correttamente, utilizzando pochi, veritieri e inconfutabili elementi nella sua stesura, qualifica il Medico Veterinario e ne esalta le caratteristiche di competenza e professionalità.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
E SANITÀ PUBBLICA